

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12423 Anno 2022

Presidente: NAPOLITANO LUCIO

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 19/04/2022

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27359-2020 proposto da:

..... I SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA,, presso lo
studio dell'avvocato che la rappresenta e
difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
(C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

897
32

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 310/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. [redacted] e S.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma impugnando, per mezzo dell'intimazione di pagamento, due cartelle di pagamento, eccependo il difetto di notifica e la maturata decorrenza dei termini di prescrizione.
2. In primo grado il giudice accoglieva integralmente il ricorso, accertando il generale difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugate e compensando integralmente le spese di lite.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, che ne deduceva la parziale illegittimità nei soli limiti della compensazione delle spese di lite, e dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava la regolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento, prestando acquiescenza relativamente alla declaratoria di nullità dell'altra. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento in esame a mezzo pec.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un unico motivo di diritto. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l' unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell'art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla l. 221/2012) e 3-bis della l. 53/84, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c. Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco.

2.7 La causa, non ponendosi in termini dell'immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza

PQM

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022

